SENT. 81/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA — Presidente

Dott.ssa Ida CONTINO — Consigliere

Dott. Roberto RIZZI — Consigliere relatore

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO — Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA — Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 59610** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria n. 169/2021, depositata in data 15/9/2021

da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Valettini (c.f.: VLTRRT51P21B509D – pec: avrobertovalettini@cnfpec.it) e Emanuele Buttini (c.f.: BTTMNL64C04G870M – pec: avvemanuelebuttini@cnfpec.it), elettivamente domiciliato in Roma, via Sesto Rufo, n. 23 presso lo studio dell'avv. Bruno Taverniti

contro

INPS con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti (pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec:avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto.

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 21 gennaio 2025, svolta con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore cons. Roberto Rizzi, l'avv. Bruno Taverniti, in sostituzione dell'avv. Emanuele Buttini, in rappresentanza dell'appellante e l'avv. Lidia Carcavallo, in rappresentanza dell'INPS.

FATTO

Con sentenza n. 169/2021, depositata in data 15/9/2021, la Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria rigettava il ricorso, promosso dal sig. OMISSIS, finalizzato ad ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto alla ricongiunzione contributiva ex art. 2 della l. n.29/1979 dei contributi rimasti accreditati presso la gestione INPS per i lavoratori del settore privato relativi al periodo *«dal 1 luglio 1985 al 30 novembre 1985»*, periodo durante il quale aveva lavorato alle dipendenze della cooperativa "Centro geriatrico

pozzallese".

L'azione era stata proposta ritenendo non satisfattivo il provvedimento di ricongiunzione del 9/9/2020 con il quale l'INPS, dando riscontro alla domanda del 3/5/2019, aveva riconosciuto la ricongiunzione di soli 4 giorni relativamente al periodo dal 1/11/1976 al 31/12/1976 e dal 1/1/1977 al 14/1/1977, senza computare il periodo contributivo 1/7/1985- 30/11/1985.

Il primo giudice, partendo dalla constatazione che, prima dell'adozione del provvedimento del 9/9/2020, l'INPS, con provvedimento del 19/7/1993, si era pronunciato su una precedente richiesta di ricongiunzione (del 26/10/1987), disponendo la ricongiunzione di periodi contributivi pari a anni 4, mesi 7 e giorni 16, e che tale ricongiunzione era stata accettata senza riserve dall'interessato, affermava che "*la ricostruzione operata dall'amministrazione resistente appare convincente e intrinsecamente coerente, risultando documentalmente che il periodo lavorativo invocato dal ricorrente (luglio-novembre 1985) è stato preso in considerazione nella domanda di ricongiunzione del 26/10/1987, decisa il 19/7/1993 in base alla documentazione prodotta dal comune di Pozzallo che ha incluso anche il periodo lavorativo in questione".*

Rilevava, inoltre, che nella certificazione del Comune di Pozzallo datata 8/1/2021 si dava espressamente atto dell'avvenuto precedente inoltro, nell'ottobre 1987, all'allora competente Ministero del Tesoro della domanda di ricongiunzione del ricorrente per il periodo gennaio 198l - novembre 1985.

Avverso tale decisione il sig. OMISSIS proponeva appello, notificato all'IINPS in data 4 gennaio 2022 e depositato in pari data, lamentando un errore nella applicazione dell'art. 2 della legge n.29/1979.

In particolare, sosteneva che il periodo «*dal 1° giugno 1985 al 30 novembre 1985*» non era stato considerato nel primo provvedimento di ricongiunzione poiché il Comune di Pozzallo, ente presso cui era stato assunto a tempo indeterminato, aveva erroneamente certificato che il suo rapporto d'impiego aveva avuto origine in data 1/6/1985, anziché, come realmente avvenuto, in data 1/12/1985. E ciò risultava evidente dal confronto tra l'estratto contributivo del 27/12/2020 e quello del 17/3/1999 (entrambi versati in atti).

Infine, argomentava l'irrilevanza della circostanza, valorizzata dal primo giudice, secondo cui il primo provvedimento di ricongiunzione era stato accettato senza riserve. E ciò in quanto reputava di vantare i requisiti previsti di cui all'art. 4 della l. 29/1979 che consentono di presentare una seconda domanda di ricongiunzione (possibilità di far valere, dalla data della prima domanda, un periodo di 10 anni di assicurazione previdenziale di cui almeno 5 versati in costanza di effettiva attività lavorativa).

Concludeva chiedendo che «*in accoglimento del (...) ricorso e per le causali nello stesso sostenute, dichiarare tenuto e per gli effetti condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (...) a riconoscere in favore del ricorrente il diritto alla ricongiunzione ex L.29/79 del periodo contributivo versato presso la gestione Inps dal 1° luglio 1985 al 30 novembre 1985.Vinte le spese da distrarsi a favore dell'Avv. Emanuele Buttini e dell'avv. Roberto Valettini*».

Con memoria depositata in data 16/12/2024, l'INPS si costituiva in giudizio reputava l'appello «*palesemente inammissibile, nonché del tutto infondato*».

Secondo l'Istituto, per come si era articolata la vicenda (prima domanda di ricongiunzione accettata senza riserve a cui aveva fatto seguito una seconda domanda di ricongiunzione ma per periodi antecedenti alla data da cui aveva

avuto effetto la prima ricongiunzione), la seconda domanda era inammissibile ai sensi del disposto dell'art. 4 della l. n.29/1979, assumendo che detta norma avrebbe consentito una nuova ricongiunzione solo nell'ipotesi in cui l'assicurato avesse fatto valere ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui aveva avuto effetto la prima ricongiunzione.

Tale facoltà non avrebbe potuto essere esercitata perché la prima domanda di ricongiunzione, presentata nell'ottobre 1987, aveva riguardato proprio l'annualità 1985, la stessa presa poi in considerazione con la seconda domanda del 3 maggio 2019.

Concludeva chiedendo il rigetto del gravame.

All'udienza del 21/1/2025, l'avv. Bruno Taverniti, comparso per delega in rappresentanza dell'appellante ed il difensore dell'INPS, avv. Lidia Carcavallo, ribadivano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato e, come tale deve essere rigettato.

Invero, assume rilievo dirimente la considerazione che il periodo per il quale l'appellante auspica il riconoscimento giudiziale del diritto alla ricongiunzione era ricompreso nella prima domanda del 26/10/1987.

Ed infatti con tale istanza il sig. OMISSIS aveva chiesto la ricongiunzione, ai sensi dell'art. 2 della l. 29/1979, dei periodi assicurativi dal 1/1/1981 al 30/11/1985.

Con decreto 058400 del 19/7/1993 l'allora Ministero del Tesoro – Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - disponeva la ricongiunzione per anni 4 mesi 7 e giorni 16, con "*onere totalmente coperto da contributi versati alle gestioni*

di provenienza", ai fini della misura del trattamento di quiescenza.

Detta ricongiunzione era stata esplicitamente accettata dall'interessato in data 17/12/1993.

In data 3/5/2019, il OMISSIS formulava una nuova richiesta di ricongiunzione ex art. 2 l. n.29/1979 a cui faceva seguito il provvedimento dell'INPS del 9/9/2020 con il quale si riconosceva la ricongiunzione gratuita di anni 0 mesi 0 e giorni 4 ai fini della misura del trattamento di quiescenza.

Tale ulteriore periodo ricongiunto era riferito al segmento temporale 1/11/1976 al 4/11/1976.

Sennonché il OMISSIS, reputando non satisfattiva tale seconda ricongiunzione, poiché non era stato ricongiunto il periodo dal 1/7/1985 (peraltro negli atti di parte si fa riferimento al periodo «*da giugno*» 1985) al 30/11/1985, durante il quale aveva proseguito l'attività presso la Cooperativa "Centro geriatrico pozzallese" prima di transitare alle dipendenze del Comune di Pozzallo dal 1/12/1985, adiva la Corte dei conti per ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto alla ricongiunzione anche di tale ulteriore periodo.

In tale scenario assume rilievo la questione dei limiti alla reiterazione della domanda di ricongiunzione.

In particolare, l'art. 2 della l. 29/1979, prevede, fra l'altro, che *"il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni*

speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare".

Tale facoltà, però, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, può "*essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa".*

I limiti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione sono in funzione "*della necessità di garantire certezza all'assetto della provvista contributiva individuale*" (così Cass. Civ. Sez. Lavoro sent. n.30031/2022).

Nel caso in esame, attraverso la seconda domanda di ricongiunzione, il sig. OMISSIS avrebbe voluto ottenere la ricongiunzione di periodi che erano stati già oggetto di una precedente domanda che era stata esitata con l'ammissione alla ricongiunzione, da lui accettata, di talchè il procedimento amministrativo si era definitivamente perfezionato, laddove avrebbe potuto contestare il

preteso mancato computo dell'ulteriore periodo di contribuzione relativo all'anno1985.

D'altra parte, nella certificazione del Comune di Pozzallo del 8/1/2021, versata in atti dall'appellante, si dà atto che l'ente locale aveva trasmesso al Ministero del Tesoro, in data 16/10/1987, la domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 l. n.29/1979 *"al fine di ricongiungere periodi assicurativi da gennaio 1981 a novembre 1985"*, segmento temporale che includeva, quindi, quello (1/7-30/11 del 1985) per il quale v'è causa.

Non ricorrendo le condizioni per far luogo ad un nuovo esercizio della facoltà di ricongiunzione, non trattandosi "*di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione"* ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 29/1979, risulta operativa la preclusione alla reiterazione dell'esercizio della facoltà ("*Le facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta (...)"*).

Attesa la novità della questione trattata, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., può essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis*,

-rigetta l'appello;

- compensa integralmente le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.

SENT. 81/2025

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rizzi	**Dott.ssa Daniela Acanfora**
f.to digitalmente	f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15 APRILE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 15 APRILE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

SENT. 81/2025

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 15 APRILE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco